

**LAVORO E POLITICHE SOCIALI***Interrogazione a risposta orale:*

PINTO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

con nota in data 2 maggio 2002 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dato riscontro all'ordine del giorno n. 9/1984/92, presentato in occasione della discussione del disegno di legge finanziaria 2002 ed accolto come raccomandazione dal Governo. La nota dà correttamente atto che i lavoratori del Sulcis-Iglesiente rientrano, ai sensi del decreto ministeriale 19 maggio 1999, nel campo di applicazione delle disposizioni sulle attività usuranti di cui al decreto legislativo n. 374 del 1993;

per rendere concretamente operanti le disposizioni del citato decreto ministeriale, occorre che le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale individuino le mansioni particolarmente usuranti e stabiliscano le aliquote contributive;

i criteri di attuazione di cui sopra non sono stati ancora definiti né risulta che siano in corso di definizione; nelle more della definizione dei criteri stessi non è chiaro come i lavoratori addetti ad attività usuranti che maturino i requisiti per il pensionamento possano far valere i benefici loro riconosciuti dal decreto legislativo n. 374 del 1993 —:

quali iniziative intenda porre in atto al fine di facilitare la definizione di tali criteri e di rendere concretamente operanti le disposizioni emanate a tutela dei lavoratori addetti ad attività particolarmente usuranti, in modo da consentire a persone sottoposte a notevoli rischi sanitari, come i lavoratori del Sulcis-Iglesiente, di godere dei benefici previsti dalla normativa vigente. (3-01292)

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

PERROTTA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

nelle ultime settimane, un quotidiano di grande rilevanza nazionale ha messo in luce, con una sua inchiesta, le ambiguità perpetrate dall'istituto di previdenza nazionale per l'assistenza e gli infortuni sul lavoro, in merito a presunte irregolarità commesse relativamente alle modalità di bando dei concorsi pubblici indetti dall'ente;

in particolare, si contesta all'Inail di aver favorito la promozione a posizioni di rilievo di personale interno senza i dovuti titoli di studio ma a mezzo di accordi con i maggiori sindacati nazionali che lamentavano la posizione di molti lavoratori rimasti inquadri da anni nella loro vecchia qualifica;

difatti, da quando il contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 per il comparto degli enti pubblici sostituisce il sistema di classificazione del personale in qualifiche con un nuovo metodo che prevede diverse posizioni, l'Inail ha bandito ben 17 concorsi interni, caratterizzati dalla diversificazione dei requisiti per la selezione a seconda che si presentassero concorrenti esterni, forniti di laurea, ovvero personale interno anche con la terza media, ai quali era sufficiente aver frequentato corsi di « sperimentazione » all'Inail;

nell'aprile 2001 l'Inail, dopo aver effettuato i periodici « corsi di sperimentazione », bandisce le selezioni per due concorsi tra cui uno per la posizione C1, che rappresenta una delle più alte qualifiche per il personale pubblico, in numero di sole 75 unità, risultate successivamente giusto il numero dei « senza titoli »;

successivamente, alcuni laureati assunti dall'Inail con un nuovo concorso sempre con inquadramento per la medesima qualifica, hanno presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale per de-

nunciare questa incontrollata ascesa dei colleghi senza regolari titoli di studio perpetrata a loro discapito, il quale ha ritenuto fondate le ragioni degli appellanti —

se non ritenga di adottare urgenti iniziative di propria competenza affinché vengano rimosse le conseguenze illegittime ed antieconomiche, delle promozioni sopraccitate, riportando l'Inail al rispetto delle regole comportamentali della buona amministrazione. (5-01181)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

VENDOLA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

nel corso del primo semestre 2001, il gruppo bancario « Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. » (in breve Comindustria), ha completato l'acquisizione da « Banca Intesa S.p.A. » del 75 per cento del capitale azionario della « Banca Carime S.p.A. »;

in conseguenza alla suddetta operazione, a dicembre 2001 il gruppo « Comindustria » era costituito da 548 dipendenze così suddivise: 164 della capogruppo « Banca Popolare Commercio e Industria »; 59 della « Banca Popolare di Luino e di Varese »; 325 della « Banca Carime S.p.A. »;

la distribuzione territoriale dei 325 sportelli della « Banca Carime » sarebbe la seguente: 126 sportelli nella regione Calabria; 124 sportelli nella regione Puglia; 45 sportelli nella regione Basilicata; 27 sportelli nella provincia di Salerno; 2 sportelli nella provincia di Avellino; uno sportello nella provincia di Campobasso;

degli attuali 6700 (circa) dipendenti del gruppo, 3516 dipendenti appartengono alla « Banca Carime S.p.A. » e 2489 dipendenti alla capogruppo della « Banca Popolare Commercio e Industria »;

i risultati reddituali della « Banca Carime S.p.A. » — seppur non ritenuti

ottimali e soddisfacenti — avrebbero registrato un netto miglioramento nella gestione del triennio 1999-2001, consentendo l'assegnazione ai soci di un dividendo crescente in rapporto al capitale sociale (+0,3 per cento nel 1999, +1,4 per cento nel 2000, +3,1 per cento nel 2001);

viceversa, l'andamento gestionale del 2001 della controllante « Comindustria » potrebbe definirsi catastrofico visto che registra un utile « apparente » solo in virtù di manovre di bilancio e di utilizzo di fondi detti di « riserva », oltre che in virtù degli effetti positivi derivati dai dividendi deliberati della controllata « Banca Carime » e dal relativo introito del credito di imposta;

il positivo risultato della « Banca Carime » si sarebbe realizzato nonostante le discutibili scelte gestionali assunte nel 2001 dai propri Organi amministrativi e direzionali (di nomina « Comindustria »), i quali avrebbero adottato criteri che non paiono di sana e prudente conduzione aziendale;

a dispetto di quelle affermazioni che stigmatizzavano come negativi o insoddisfacenti i risultati gestionali della « Banca Carime », si sottolinea che, con l'approvazione del bilancio del 2001, sarebbe stato assegnato agli azionisti (75 per cento Comindustria e 25 per cento Intesa Bci) un dividendo pressoché pari all'intero utile netto di bilancio. Qualora i risultati gestionali fossero stati effettivamente negativi e l'utile d'esercizio fosse stato frutto di artifici contabili, si dovrebbe concludere che gli amministratori ed il socio di maggioranza avrebbero agito in danno dell'azienda « Banca Carime » depauperandone scientemente il patrimonio;

la possibilità di sviluppo ed i livelli di attività della « Banca Carime » sarebbero stati pesantemente penalizzati dalla decisione degli amministratori di attuare una politica di drastico contenimento del credito alla clientela;

nel 2001, il nuovo socio di controllo, « Comindustria », avrebbe posto in atto

una riduzione ai minimi termini delle autonomie degli organi aziendali delegati alla concessione del credito alla clientela;

la precitata misura (contenimento del credito), asseritamente finalizzata al miglioramento della qualità del credito, sarebbe in palese contrasto con le affermazioni degli stessi amministratori e manager di nomina « Comindustria », secondo cui una azione efficace di risanamento era stata già portata a termine dai precedenti amministratori di emanazione « Intesa Bci »;

« Comindustria » avrebbe proseguito nella strategia già posta in atto da « Intesa Bci », di accentrare presso di sé le disponibilità finanziarie della « Banca Carime », limitandone conseguentemente le possibilità di sviluppo e confronto con l'agguerrita concorrenza sul proprio territorio di insediamento; infatti al 31 dicembre 2001 i crediti verso « Comindustria » e le sue controllate ammonterebbero ad oltre 4 miliardi di euro;

lo sviluppo gestionale, la redditività ed il patrimonio della « Banca Carime » sono stati limitati o depauperati anche per altre vie;

oltre alla cessione di 19 sportelli bancari (da 344 a 325), decisa in corso di appartenenza al gruppo « Intesa Bci », vi sarebbe stata la cessione a quest'ultimo di crediti considerati sgraditi per un ammontare di 248,26 mm di euro, decisa da « Comindustria » in sede di acquisto del pacchetto azionario di controllo della « Banca Carime », unitamente al passaggio ai gruppo cedente di 420 dipendenti;

complessivamente, il numero delle unità lavorative nel corso del 2001, sarebbe stato ridotto di 615 unità, passando da 4131 a 3516; di questa decurtazione 83 unità sarebbero relative alle filiali cedute. A fronte di 628 cessazioni di rapporto di lavoro dipendente, ci sarebbero state 8 assunzioni e 5 reintegrazioni;

tali perdite occupazionali, che sono in netto contrasto con l'asserita volontà del nuovo azionista di controllo di proce-

dere a nuove assunzioni, avrebbero comportato un ulteriore peggioramento del dato medio relativo all'anzianità del personale; a questo si aggiungano le previsioni del piano industriale medio in corso di adozione che prospettano esuberi per circa 500 unità della controllata « Banca Carime »;

alla « Banca Carime » sarebbe stato imposto, da parte della controllante, l'emissione ed il conseguente collocamento presso la propria clientela di obbligazioni subordinate di qualità, finalizzate a far fronte alle difficoltà finanziarie della capogruppo « Comindustria » che perdurano anche nel 2002;

i fatti e i dati numerici riassunti non potrebbero che configurarsi, ad avviso dell'interrogante come un vero e proprio saccheggio delle risorse e delle politiche di sviluppo della « Banca Carime »;

quanto suddescritto configura un pesante danno per il territorio di insediamento della « Banca Carime » — comprendente gran parte del Sud continentale del Paese —, per la sua economia, per i giovani in cerca di prima occupazione, per i risparmiatori alla ricerca di prodotti finanziari redditizi e sicuri, e da ultimo, per le imprese che necessitano di credito come fonte di sostegno alle loro attività di potenziale sviluppo;

l'acquisizione del controllo della « Banca Carime » da parte della « Comindustria » si presenterebbe come un vero e proprio salvataggio alla rovescia, in quanto le risorse dell'azienda acquistata dovrebbero servire a porre riparo ai problemi derivati dal cattivo andamento e dalle errate scelte gestionali dell'azienda acquirente —:

se il Ministro del lavoro non intenda porre in essere iniziative di concertazione volte a far sì che i lavoratori della « Carime S.p.A. » non vedano seriamente minate le loro prospettive di lavoro e di reddito.

(4-03654)

SANTORI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la società Trenitalia, divisione passeggeri, IDR di Roma, il giorno 25 giugno 2002, nella persona del Responsabile d'impianto, ingegner Paolo Dinelli, ha richiesto che il macchinista signor Valter Lemma si recasse presso il servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato di Roma (in via Pigafetta, 9) per essere sottoposto a visita secondo il protocollo definito « fattore umano »;

il lavoratore, credendo inizialmente di essere sottoposto ad accertamenti sanitari di approfondimento relativi alle visite periodiche effettuate poco tempo prima, preoccupato per il suo stato di salute, in un primo momento non sollevò alcuna eccezione; solo successivamente si rendeva conto però che la visita non era rivolta al controllo del suo stato di salute relativamente ad una eventuale supposta patologia, ma si riferiva specificatamente ad accertamenti di natura psichiatrica e psicoattitudinale;

pertanto richieste legittime spiegazioni riguardo la causa di tale procedura inusuale ed i responsabili del servizio sanitario affermarono che quella visita era stata disposta dal dirigente senza alcuna indicazione;

il signor Lemma, dunque, pur contrariato ed umiliato da un trattamento sanitario non gradito, invasivo sia sul piano fisico che su quello emotivo e temendo ipotetiche conseguenze più gravi, si sottopose, suo malgrado, a tutti gli accertamenti richiesti e previsti dal protocollo « fattore umano » e cioè: analisi del sangue, visita oculistica, ECG, visita cardiaca, visita psichiatrica e *test* psicoattitudinali;

non appena rientrato sul posto di lavoro, però, il signor Lemma presentava le sue rimostranze al dirigente, il quale gli riferiva che la richiesta di visita psichiatrica era da ricollegarsi al comportamento da lui registrato nell'ambito di una vertenza sindacale, (in corso a Roma S. Lorenzo), circa l'organizzazione dell'uffi-

cio vestiario e relativa logistica delle divise, circa gli spogliatoi, gli armadietti e i servizi igienici; inoltre, in particolare, per aver egli evidenziato formalmente, in un breve rapporto, l'incongruenza tra l'orario di lavoro da lui svolto e il normale orario di apertura dell'ufficio vestiario, causa questa che portava (il 28 giugno 2002) ad aprire un provvedimento disciplinare nei suoi confronti;

non essendoci motivi legati all'attività professionale del lavoratore, pare che per stessa ammissione del dirigente, la visita psichiatrica sia stata disposta come sanzione;

poiché sia l'esame psichiatrico che i *test* psicoattitudinali sono accertamenti sanitari che vengono disposti eccezionalmente in quanto mettono in discussione e chiedono verifica delle capacità professionali, mentali e sociali del lavoratore e producono, comunque, conseguenze sia sul piano umano che in ambito lavorativo;

questo tipo particolare di visite mediche, previste esclusivamente per il personale ferroviario addetto a mansioni di sicurezza, possono essere disposte d'autorità soltanto in sede di selezione del personale, o di « revisione » in conseguenza di inconvenienti d'esercizio gravi definiti oggi nelle disposizioni n. 10/2000 e n. 34/2000 del Gestore dell'Infrastruttura;

nel nostro Paese nessuno può essere sottoposto coattivamente a trattamenti sanitari al di fuori degli obblighi di legge così come garantisce la Carta Costituzionale;

l'estrema gravità del fatto e l'utilizzo a fini strumentali delle strutture e delle competenze professionali del servizio sanitario delle ferrovie dello stato, si raffigura come strumento improprio nelle mani di datori di lavoro che temono infauste vertenze sindacali;

tutto questo rappresenta una grave violazione delle norme a tutela della dignità, della salute e dei diritti sindacali ed impone urgentissimi e circostanziati chiarimenti —:

se non ritenga che la visita psichiatrica imposta al lavoratore in oggetto rap-

presenti una violazione dei diritti sindacali e, in caso affermativo, quali iniziative intenda adottare nei confronti della società Trenitalia spa per evitare in futuro che possano ripetersi tali deprecabili analoghi abusi nei confronti dei lavoratori. (4-03655)

CATANOSO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della trasformazione dell'Amministrazione delle Poste in ente pubblico economico prima e società per azioni dopo veniva istituita una avvocatura interna costituita da una struttura centrale e da numerose strutture periferiche, sezioni territoriali, allocate nei capoluoghi di provincia sedi di Corti d'appello, quasi ricalcando il modello organizzativo dell'Avvocatura dello Stato;

ad ogni sezione venivano assegnati un numero variabile di avvocati, selezionati all'interno dell'ente stesso, abilitati all'esercizio dell'attività forense ed al cui capo veniva posto uno solo degli addetti con la funzione di coordinatore, iscritto nell'albo speciale degli avvocati difensori di enti pubblici, ma soprattutto di organizzatore *ex-novo* della struttura neo costituita;

i coordinatori delle sezioni hanno praticamente creato dal nulla la sezione ed inoltre hanno curato i rapporti con gli organi istituzionali e con tutti gli organi centrali e periferici dell'Ente poste in relazione sia all'attività di consulenza sia all'attività di rappresentanza esterna dell'azienda in tutti i giudizi civili, amministrativi e penali in cui veniva trascinata ovvero in cui la stessa riteneva di essere parte attrice;

i dipendenti inseriti nell'organico degli avvocati interni risultano inquadrati nell'area quadri I livello professionale in ossequio al CCNL di categoria;

nel corso degli anni e in seguito alla completa privatizzazione dell'ente Poste, il

servizio legale, in seguito chiamato Direzione Affari Legali, ha mantenuto sostanzialmente intatta l'organizzazione interna, anzi ha ottenuto un ampliamento della sua attività, con l'avvento della spa veniva a cessare definitivamente il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, esclusivo fino a tutto il 1993, facoltativo fino alla fine di febbraio 1998;

inopinatamente ed improvvisamente il 26 aprile 2002, l'amministratore delegato di Poste italiane Spa, Corrado Passera, con un ordine di servizio disponeva autoritativamente una totale rivoluzione della struttura, nel cui ambito venivano istituite solo sei cosiddette aree territoriali e contestualmente venivano soppresse le preesistenti sezioni territoriali;

a giudizio dell'interrogante l'atto unilaterale risulta illegittimo e comunque assolutamente inopinato, in quanto ha comportato un fortissimo *vulnus* alla professionalità degli avvocati interni, un danno ingente alla dignità professionale dei coordinatori e degli avvocati interni tutti, inoltre l'ordine di servizio è stato emanato senza neppure ascoltare le organizzazioni sindacali in violazione dell'articolo 2 del CCNL, ed infatti le medesime organizzazioni sindacali hanno congiuntamente richiesto, con nota del 19 luglio 2002, all'amministratore delegato di Poste italiane SpA, ingegner Massimo Sarmi, un incontro proprio teso a rimettere in discussione la riorganizzazione attuata dal precedente amministratore con l'ordine di servizio del 26 aprile 2002 —:

se non ritenga che la mancata governativa comunicazione del citato ordine di servizio alle organizzazioni dei lavoratori non rappresenti una violazione dei diritti sindacali. (4-03658)

PINTO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 14 del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002 recante disposizioni in materia

ambientale, approvato definitivamente dalla Camera il 2 luglio, integra l'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, individuando siti inquinati ulteriori rispetto a quelli già previsti;

in particolare, i laghi di Mantova e il polo chimico di quella città vengono riconosciuti sito inquinato dalla lettera *p-nonies*);

il riconoscimento come sito inquinato del polo mantovano sta a testimoniare la situazione di crisi ambientale che si è venuta a determinare in quella zona, che comporta notevoli problemi soprattutto per i lavoratori che vi prestano la propria opera —:

se i lavoratori del polo chimico di Mantova abbiano mai goduto o godano del beneficio delle cosiddette « marche pesanti ». (4-03661)

**BORRIELLO.** — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che l'INPS abbia espletato una serie di concorsi interni, sia per la direzione generale che per le direzioni regionali abbia determinato una grave situazione di pregiudizio sia giuridico che professionale; il CCNL di comparto, per la selezione di personale da inquadrare ai livelli immediatamente superiori prevede una certa anzianità di profilo oltre il possesso di un determinato titolo di studio;

ad esempio, i passaggi interni alla categoria B, profilo che necessita del diploma di scuola media superiore, stabilisce l'anzianità di cinque anni nel profilo, mentre per il passaggio alla posizione C1, ruolo funzionari, se assunti dall'esterno, necessita del diploma di laurea, o se del concorso interno esige almeno sette anni nel profilo. Questi requisiti (periodo di anzianità nel profilo immediatamente inferiore o il possesso del titolo di studio adeguato)

sono insostituibili ed erano stati scrupolosamente richiamati come criteri da adottare per il concorso interno, nei bandi del settembre 1999;

successivamente, senza alcuna plausibile giustificazione, i succitati criteri venivano disapplicati, portando senza alcun giustificato motivo addirittura dipendenti sprovvisti oltre che della laurea, anche del diploma di scuola media superiore, a ricoprire la posizione apicale C4;

aspetti che neppure la Commissione parlamentare di controllo degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha rilevato pur avendo, tra l'altro, in data 30 maggio 2002 audito il vice direttore generale con delega al personale, dottor Antonino Pruascello. Il danno sul piano dell'immagine, ma soprattutto motivazionale per il personale che si vede disattendere le sue aspettative professionali da simili atti di pirateria organizzativa, mina in profondità il tessuto connettivo della efficienza produttiva, che sostituisce uno dei principi cardine, oltre che della efficacia dell'azione ed economicità delle gestioni dell'attività organizzativa della Pubblica amministrazione, sanciti dal decreto legislativo n. 29 del 1993, di riforma del pubblico impiego;

il deleterio percorso alternativo architettato, ha trovato la sua materializzazione nella elargizione di un assegno di professionalità, attribuito mediante corsi interni della durata di qualche giorno, che hanno di fatto avuto la pretesa di sostituire il valore dei titoli di studio necessari e giuridicamente richiesti per il passaggio nei vari profili. Il nuovo criterio di valutazione, oltretutto, ha creato una disparità di trattamento con i dipendenti che appena tre mesi prima, avevano partecipato ad un concorso analogo in conformità di regole contrattuali previste e sottoscritte;

inoltre, il capitolo II, articolo 4, parte B, comma 6 del CCNL vigente sancisce che nessun contratto collettivo integrativo e decentrato può essere in contrasto con i vincoli imposti dalla contrattazione collettiva (allegati 3 e 4);

i continui episodi di arbitrarie ascese verso categorie professionali superiori, privi di una seria verifica dei requisiti attitudinali, la mancata applicazione della disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, la deroga ingiustificata alle regole dei supplivi concorsi, che si pongono in contrasto con i principi costituzionali della parità di trattamento (articolo 3 della Costituzione) e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione), impongono il ripristino immediato del principio di legalità fondamentale cui la pubblica amministrazione deve attenersi nello svolgimento delle sue attribuzioni, e si elude allo spirito degli articoli 4, 6, 7, 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 29 del 1993;

pertanto, dal momento che l'Istituto di Previdenza Pubblico ha utilizzato criteri diversi non previsti dalla contrattazione collettiva, e in assoluta controtendenza ai principi che si desumono dalla Carta costituzionale, con la totale mancanza di univocità delle scelte effettuate e grave pregiudizio sia per il buon funzionamento dell'Istituto che per le relative conseguenze sociali —:

se e quali iniziative di propria competenza intendano assumere affinché siano rimossi gli effetti delle azioni intraprese, al fine di evitare ulteriore nocuoimento agli interessi dei lavoratori e della collettività e per ristabilire certezza nell'ambito della organizzazione del lavoro e trasparenza nella gestione delle risorse umane. (4-03662)

GIORDANO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'ex sindaco leghista ed oggi presidente del consiglio comunale di Acqui Terme (Alessandria) Bernardino Bosio è stato nominato, dal ministro Maroni, consulente per il volontariato e il settore *no profit*;

Bernardino Bosio durante la sua amministrazione in veste di sindaco, durata nove anni, ha prodotto diverse iniziative;

tra queste iniziative vi sarebbe la proposta di circondare la città con del filo spinato per impedire l'ingresso a immigrati e la proposta di istituire una taglia di un milione di vecchie lire sugli albanesi;

con l'ordinanza n. 176 del 15 novembre 2001 il sindaco ha imposto ai portatori di *handicap* muniti di carrellino o a persone temporaneamente impossibilitate a deambulare, di sospendere l'accesso (concesso da decenni nella città) all'interno del cimitero con un proprio veicolo e di rivolgersi per tale servizio (sostenendone anche l'eventuale esborso monetario) alla Croce Rossa o alla Croce Bianca o alla Misericordia Soccorso, che potrà essere loro fornito unicamente il mercoledì pomeriggio o il sabato mattina;

per la seconda volta di seguito, secondo quanto risulta all'interrogante, avrebbe proibito alle Dame di San Vincenzo di effettuare la loro usuale questua all'ingresso del cimitero per la festività dei defunti, come è stato notato esse non rivolgevano fastidiosi richiami alla gente per raccogliere l'elemosina ma si limitavano a essere presenti accettando ciò che veniva loro offerto con un cestino in mano. Nonostante ciò il sindaco le ha accusate di mettere in soggezione le persone costringendole a dare un contributo;

avrebbe deliberato che i banchetti delle varie associazioni possono essere messi solo in punti marginali (e non più in quei punti di maggior afflusso) della città facendone scomparire o comunque diminuendone esponenzialmente l'utilità, sia per l'eventuale opera di raccolta fondi, che di raccolta di adesioni, che di sensibilizzazione;

da quando Bosio è stato eletto presidente del consiglio a lui e al suo *staff* sono stati dati nel palazzo comunale alcuni uffici spostando così di conseguenza alcuni servizi (fra cui il protocollo) in un'altra area del palazzo (un mezzo pia-

no). Questi uffici sono inaccessibili ai portatori di *handicap* in quanto restano insormontabili una serie di gradini —:

se una persona che abbia « promosso » tali iniziative sia la più idonea a svolgere un lavoro come quello di consulente per il volontariato e il settore *no profit*, lavoro che richiede, come ovvio, alcune sensibilità verso le quali l'ex sindaco Bosio non si è mostrato particolarmente predisposto. (4-03671)

BURTONE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

presso la società Seci, impresa metalmeccanica che opera nell'indotto del petrolchimico di Gela, lavorano solo 17 dipendenti su 62 a causa della carenza di commesse legate alla crisi che il comparto chimico sta vivendo nell'area;

per gli altri 45 dipendenti è scattata la cassa integrazione guadagni;

per i 17 dipendenti dal mese di aprile non viene pagato lo stipendio e non riescono a recarsi al lavoro in quanto non hanno più neanche i soldi per la benzina;

la crisi della Seci è direttamente legata alla caduta delle commesse da parte dell'Eni;

quanto sta accadendo suscita forte preoccupazione e grande tensione sociale in un territorio colpito duramente dalla crisi economica di settore e anche dall'annuncio di un progressivo smantellamento della presenza Eni in Sicilia ed in particolare a Gela —:

quali iniziative il Governo intenda attivare per risolvere la questione relativa al pagamento delle spettanze per i dipendenti della Seci, e più in generale per attivare un tavolo generale come richiesto dai sindacati per affrontare il nodo del rilancio della presenza industriale nell'area gelese e dell'Eni. (4-03672)

\* \* \*

## POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

*Interrogazione a risposta scritta:*

REALACCI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro per le politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

come risulta dal Rapporto *Maremonstrum* 2002 di Legambiente del 27 giugno 2002, nel dicembre del 2001 il direttore generale reggente della direzione generale per la pesca e l'acquacoltura emanava una nota alle associazioni di categoria della pesca e per conoscenza alle capitanerie di porto, contenente chiarimenti sulla pesca con l'utilizzo del cianciolo;

nella nota in questione si chiariva che l'utilizzo di rete munite di chiusura di tipo cianciolo e simili poteva essere effettuato a partire dall'isobata di 30 metri, così come previsto dal regolamento (CE) 1626 del 1994 del Consiglio e in contrasto con quanto previsto con l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 che vieta l'impiego di tale attrezzatura a profondità inferiore ai 50 metri;

nella nota veniva fatto riferimento « al principio giuridico della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale e della conseguenza disapplicazione di quest'ultimo in caso di contrasto »;

la normativa nazionale fissava il limite dall'isobata dei 50 metri per proteggere le praterie di posidonia che crescono entro tali profondità;

la nota in questione ha consentito, quindi, l'esercizio di questo tipo di pesca a profondità inferiori ai 50 metri, causando danni considerevoli alle praterie di posidonia oceanica e ad alcuni siti di importanza comunitaria (Sic);

la *ratio* del regolamento comunitario citato è improntata come recita il titolo